

Agrigento, 27 ottobre 2014

**PROT.371**  
**CIRCOLARE N.59**

**ALLE IMPRESE EDILI ASSOCIATE**  
**LORO SEDI**

**Oggetto: Compensazione crediti P.A. e cartelle di pagamento - D.M. 24 settembre 2014**

Diventa operativa la compensazione, da effettuare a partire dal 10 ottobre 2014, fra i crediti commerciali, vantati nei confronti della P.A., e le somme iscritte a ruolo e risultanti dalle cartelle di pagamento notificate entro il 31 marzo 2014.

Lo prevede il **D.M. 24 settembre 2014** del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.236 del 10 ottobre 2014, ed in vigore dalla medesima data, in attuazione dell'art. 12, co.7-bis, del D.L. 145/2013, convertito, con modificazioni, nella legge 9/2014 (cd. "Decreto Destinazione Italia").

Come noto, l'art.28-quater del D.P.R. 602/1973 prevede che i crediti commerciali vantati nei confronti della P.A., non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, relativi a somministrazioni, forniture ed appalti, possono essere compensati con le somme iscritte a ruolo, previa acquisizione, da parte del creditore, della certificazione relativa all'esigibilità del credito, rilasciata dalla medesima P.A..

Sul tema sono intervenuti, nel corso degli anni, diversi e successivi Provvedimenti, volti a definire l'ambito applicativo di tale strumento, specie per quel che riguarda il termine di notifica delle cartelle di pagamento che hanno consentito di effettuare la compensazione con i crediti verso la P.A..

In tal ambito, si è poi aggiunto, da ultimo, il "Decreto Destinazione Italia", che, per il solo 2014, ha demandato ad un Decreto attuativo l'individuazione delle modalità applicative per la «compensazione, nell'anno 2014, delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione».

Tale disposizione è stata resa operativa con il citato D.M. 24 settembre 2014, che, richiamando la disciplina generale del citato art.28-quater, ha, in sostanza, ulteriormente prolungato al 31 marzo 2014 il termine relativo alla notifica delle cartelle di pagamento, che possono essere compensate con i crediti verso la P.A. ..

Tale estensione opera per le compensazioni effettuate a partire dal 10 ottobre 2014, data di entrata in vigore del D.M. 24 settembre 2014.

In ogni caso, restano validamente eseguite, in base alla disciplina previgente, le compensazioni già effettuate dal 1° gennaio 2014 al 9 ottobre 2014 (ossia fra le cartelle di pagamento notificate fino al 30 settembre 2013 ed i crediti verso la P.A.), ovvero in periodi anteriori (cfr. Tabella 1).

In merito, viene confermato che, per poter fruire della compensazione, il credito deve essere certificato mediante la piattaforma elettronica, e il debito iscritto a ruolo deve essere pari o inferiore al credito vantato nei confronti della P.A. ..

Restano ferme, inoltre, le modalità applicative già previste per la compensazione fra crediti P.A. e debiti fiscali, già definite con il D.M. 25 giugno 2012 ed il D.M. 19 ottobre 2012.

In particolare, si ricorda che, per effettuare la compensazione, il contribuente deve:

- chiedere la certificazione del credito attraverso la piattaforma elettronica;
- presentare ad Equitalia la certificazione, o in forma cartacea, o comunicando il numero di certificazione ed il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma.

Equitalia, dopo aver effettuato i controlli, registra nella piattaforma l'avvenuta compensazione, con il rilascio della relativa ricevuta.

A tal riguardo, si ricorda che la suddetta forma di compensazione si aggiunge agli ulteriori strumenti di utilizzo dei crediti vantati nei confronti della P.A. quali:

- la compensazione con i debiti fiscali dovuti a seguito della chiusura anticipata delle liti ;
- la cessione del credito (per la quale è prevista la detassazione, consistente nell'esenzione da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo, ad eccezione dell'IVA - art.38-bis del D.L. 66/2014).

In particolare, gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti di pubbliche Amministrazioni entro il 31 dicembre 2013 per somministrazioni, forniture ed appalti sono esenti dalle imposte di registro (dovuta nella misura fissa di 200 euro) e di bollo (pari a 16 euro) .

### TABELLA 1

#### **COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A. CON LE CARTELLE DI PAGAMENTO - EVOLUZIONE NORMATIVA**

NOTIFICA CARTELLA DI PAGAMENTO	PERIODO DI COMPENSAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
entro il 30.04.2012	dal 06.11.2012 al 31.12.2014	D.M. 19 ottobre 2012
entro il 31.12.2012		art.9, co.02, D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013
entro il 30.09.2013		art.40 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014
entro il 31.03.2014		D.M. 24 settembre 2014

Cordialità

  
IL DIRETTORE  
Dott.Francesco Mossuto